



PROCURA FEDERALE

APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA E SENZA INCOLPAZIONE EX ART. 85 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Con riferimento al procedimento n. 000003/20 avviato nei confronti della società Colleferro Rugby 1965 SSD ARLS n. 0643818 avente ad oggetto la violazione dei seguenti articoli del Regolamento di Giustizia Fir:

- art. 20 comma 1 del Regolamento di Giustizia Fir,

Premesso

- che, in data 17.07.2020 il sig. Roberto Benedetti Piccirilli in qualità di presidente della soc. Colleferro Rugby 1965 SSD ARLS ha richiesto l'applicazione della sanzione senza incolpazione ex art. 85 Regolamento di Giustizia, nei termini di 250 euro di sanzione pecuniaria;

- che non sussiste alcuna condizione ostativa ex art. 85, co III Regolamento di Giustizia;

- che l'accordo in oggetto è stato trasmesso, ex art. 85, co. I. Regolamento di Giustizia, al Procuratore Generale dello Sport, il quale ha ritenuto di non formulare rilievi nei termini previsti;

- che, in data 21.07.2019, codesta Procura federale ha espresso formalmente il proprio consenso;

- che l'accordo in oggetto, in data 22.07.2020 è stato trasmesso, ex art. 85, co. II Regolamento di Giustizia, al Presidente Federale il quale, nei termini previsti, ha ritenuto di non formulare osservazioni sulla correttezza della qualificazione dei fatti e sulla congruità della sanzione,

Quanto sopra premesso e ritenuto



PROCURA FEDERALE

si rende noto che l'accordo, come sopra menzionato, ha acquistato efficacia e, relativamente ai fatti per i quali è stato convenuto, comporta l'improcedibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

